

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La rilevanza tributaria dei finanziamenti infruttiferi ai fini del TP***

di Marco Bargagli

La [sentenza n. 7493 del 15 aprile 2016](#) della Corte di Cassazione costituisce un **interessante spunto** di riflessione utile ad **alimentare il dibattito** circa la rilevanza, ai fini del *transfer pricing*, delle **operazioni di finanziamento infruttifero** poste in essere tra **imprese appartenenti allo stesso Gruppo**.

Tale **arresto giurisprudenziale** si pone in **contrastò** con il **diverso orientamento** espresso sempre dalla suprema Corte che, con la [sentenza n. 15005 del 17 luglio 2015](#), aveva ritenuto **inapplicabile** la disciplina sui prezzi di trasferimento infragruppo **ai finanziamenti infragruppo** che **non generavano interessi passivi**.

Il **different approccio ermeneutico** genera quindi **incertezza tra gli addetti ai lavori**, proprio su un **argomento di centrale importanza strategica, commerciale e fiscale** che, generalmente, **coinvolge tutti i gruppi multinazionali**.

Nello specifico, le **argomentazioni logico-giuridiche** espresse più di recente da parte del giudice di legittimità consentono di affermare che l'Amministrazione finanziaria potrà **valutare la congruità** delle operazioni poste in essere anche **nell'ambito di prestiti infruttiferi** concessi nei confronti di imprese consociate, a **prescindere dall'autonomia negoziale espressa dalle parti** ivi comprese le **pattuizioni contrattuali** stabilite dai soggetti economici interessati dalle transazioni.

In particolare, la **questione su cui si sono pronunciati gli ermellini**, riguardava un **avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle Entrate per il **recupero a tassazione di interessi attivi** a carico di una società di capitali italiana, nei **rapporti economici e commerciali di natura finanziaria** intercorsi con la **società controllata estera**, residente in Lussemburgo.

Sul punto, i verificatori ritenevano che i **rapporti riconducibili tra i due soggetti economici** si erano concretizzati nella **concessione di un finanziamento produttivo di interessi**, rientrante nella disciplina sui prezzi di trasferimento, **nonostante che la società italiana lo avesse qualificato come versamento infruttifero**, effettuato a titolo di **“conto futuro aumento di capitale”**.

La vexata *quaestio* riguardava proprio la **corretta qualificazione delle operazioni** poste in essere e, in particolare, se: *“nel caso di finanziamenti erogati da un'impresa stabilita nel territorio dello Stato a società da essa controllate, non residente nel territorio dello Stato, le componenti di reddito derivanti dall'operazione, per l'impresa che ha effettuato il finanziamento, devono essere valutate -*

**quale che siano le condizioni pattuite dalle parti** - assumendo quale corrispettivo **il valore normale del servizio prestato** e se, conseguentemente, **in presenza di versamenti di denaro tra i suddetti soggetti**, il giudice di merito, il quale rilevi che tali rimesse siano **comunque improduttive di interessi**, nondimeno **non possa considerare assorbita la questione della qualificazione dei negozi** nei quali hanno titolo i versamenti medesimi (se cioè si tratti di **somme date a mutuo ovvero in conto di futuri aumenti di capitali**)".

In merito, la Corte di Cassazione ha rilevato che la **normativa sui prezzi di trasferimento** non integra una **disciplina antielusiva in senso proprio**, ma è finalizzata alla **repressione del fenomeno economico del transfer pricing**, relativo allo **spostamento di base imponibile** (c.d. travaso di utili) a seguito di operazioni intercorse tra società appartenenti al medesimo gruppo e **soggette a normative nazionali differenti**.

Ciò posto, secondo il giudice tributario, **a prescindere dalla volontà negoziale espressa formalmente dalle parti in causa**, è rilevante accettare la **reale sostanza economica dell'operazione** e confrontarla con **analoghe operazioni realizzate**, in **circostanze comparabili**, in **condizioni di libero mercato** tra **soggetti indipendenti** e valutarne quindi la **conformità a queste**.

In conclusione, la suprema Corte rileva che:

- la **qualificazione di infruttuosità del finanziamento** eventualmente operata dalle parti (sulle quali incombe il relativo onere probatorio, dato il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, ai sensi dell'articolo 1815 cod. civ.) **si rivela ininfluente**, essendo di per sé **inidonea ad escludere l'applicazione del criterio di valutazione in base al valore normale**;
- sarebbe **chiaramente irragionevole** e fonte di **condotte agevolmente dirette a sottrarsi alla normativa TP**, ritenere che l'Amministrazione possa **esercitare tale potere di rettifica** in caso di operazioni con **corrispettivo inferiore a quello normale ed anche irrisorio**, mentre ciò le sia precluso nell'ipotesi di contratti a titolo gratuito.

In definitiva, l'autorevole precedente giurisprudenziale costituisce un **significativo "alert"** per quelle imprese ad **ampio respiro internazionale** che, nella prassi commerciale, concedono alle proprie consociate **finanziamenti infruttiferi**, anche se **destinati ad eventuali futuri aumenti in conto capitale**.

Seminario di specializzazione

## IL TRANSFER PRICING E LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEI GRUPPI MULTINAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)